



DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SIM E SUI SERVIZI PRESTATI

Sezione I

LA CLASSIFICAZIONE APPLICATA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO PREVISTI DALLA MIFID

Egregio Cliente,

come richiesto dalla normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva “MiFID”), **Fortinvestimenti SIM S.p.A.** (di seguito la “SIM”) ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa.

Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell’investitore.

Le categorie all’interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti:

- **Cliente al dettaglio:** sono tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali e come controparti qualificate. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che la SIM deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire tutela prevista, la SIM è fra l’altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:
 - a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
 - b) la loro situazione finanziaria;
 - c) i loro obiettivi di investimento.

Il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell’ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni “adeguate” alle caratteristiche del Cliente).

La classificazione nell’ambito di tale categoria comporta, dunque, l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi ed attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;

- **Cliente professionale:** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali a richiesta).

La classificazione nell’ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID, ha come conseguenza, quindi, la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio. A titolo esemplificativo, si segnala che: i) nell’ambito della prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, non trova applicazione l’obbligo di valutare l’appropriatezza del servizio stesso e delle operazioni disposte; ii) nell’ambito dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, non trova applicazione l’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze finanziarie; iii) nell’ambito del servizio di consulenza, non si applica l’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni rispetto alla situazione patrimoniale;

- **Controparte qualificata:** si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. Tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali – comporta la disapplicazione delle regole di condotta di cui agli artt. da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’art. 49, del Regolamento Consob n. 16190/2007 in materia di Intermediari, relativamente alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori.

In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comuniciamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tale categoria definisce il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito.

Le segnaliamo inoltre che la nuova normativa prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al dettaglio - di chiedere, per iscritto, alla SIM di essere trattato come Cliente professionale rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A tal proposito Le segnaliamo che - trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al dettaglio - essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo una valutazione di carattere sostanziale, da parte della SIM, volta a valutare l’effettiva Sua idoneità ad essere classificato tra i Clienti professionali.

Le ricordiamo, inoltre, che è Suo onere comunicare alla SIM eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla Sua classificazione, fermo restando il diritto della SIM di modificare la Sua classificazione ove questa non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La SIM si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinati tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.

Se è Sua intenzione richiedere di essere trattato in qualità di Cliente professionale La preghiamo di voler inviare comunicazione scritta per raccomandata a.r. a Fortinvestimenti SIM S.p.A.



Sezione II

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SIM E SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTE

Denominazione e sede

Fortinvestimenti SIM S.p.A., con sede legale in Roma, via Orazio, n. 24, ang. via Cassiodoro n. 1/c, Capitale sociale pari ad Euro 1.100.000,00 i.v. e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d'iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 04605641002

Autorizzazioni

La SIM è iscritta all'Albo della Consob con delibera n. 11761 del 22/12/1998, al numero 77.

Servizi prestati

La SIM è stata autorizzata dalla Consob alla prestazione dei seguenti servizi d'investimento:

- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Comunicazioni

Per ogni esigenza i Clienti possono mettersi in contatto con la SIM attraverso il numero 06/68308208 o scrivendo alla sede legale all'indirizzo sopra riportato.

La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti col Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano.

Sistema di indennizzo

La SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia. Inoltre il Cliente è tutelato dal Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori.

Il **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Il D.Lgs 179 dell'8 ottobre 2007 ha disposto l'istituzione del **Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori** di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi delle disposizioni vigenti:

- la gestione del Fondo è attribuita alla Consob;
- possono accedere al Fondo gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della SIM o dell'intermediario responsabile;
- la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di al precedente allinea; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari;
- il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sezione III

MODALITÀ DI DETENZIONE E DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO – SUBDEPOSITO – SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla SIM per conto della clientela

1. Le somme inizialmente versate e gli strumenti finanziari che risultino depositati sul Conto Corrente e sul Conto Deposito Titoli, indicati in Contratto, così come quelli che il Cliente conferisce successivamente, costituiscono patrimonio di pertinenza del Cliente, e saranno a disposizione della SIM per tutte le operazioni relative all'espletamento dell'incarico conferito. La provvista relativa alle operazioni disposte dalla SIM nella prestazione dei servizi di investimento verrà prelevata a valere sul Conto Corrente e sul Conto Deposito Titoli.

2. Costituiscono patrimonio di pertinenza del Cliente sia gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide trasmessi inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.



3. Il patrimonio di pertinenza del Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della SIM o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

1. La SIM, in rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei Clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- a) conserva le registrazioni e mantiene i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri Clienti e dalle attività di pertinenza della SIM stessa;
- b) conserva le registrazioni e mantiene i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei Clienti;
- c) effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- d) adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla SIM e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- e) adotta le misure necessarie per garantire che i fondi della clientela depositati, presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla SIM;
- f) introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela presso terzi

1. La SIM è autorizzata al sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso organismi di deposito centralizzato e/o altri depositari abilitati.
2. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la SIM rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito a custodia ed amministrazione. Presso il subdepositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati alla SIM con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della SIM accesi presso il medesimo subdepositario.
3. I soggetti presso i quali sono subdepositati i titoli in via ordinaria sono elencati in apposita "scheda 1" acclusa al presente allegato.
4. La SIM rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. L'elenco aggiornato dei soggetti subdepositari è, in ogni caso, disponibile sul sito Internet della società www.fortinvestimenti.it.

Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

5. La SIM può ricorrere al deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla SIM, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri Clienti, fermo restando che la SIM, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La SIM tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la SIM al deposito degli strumenti finanziari nel "Conto Omnibus", corre il rischio che la SIM possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della SIM alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la SIM non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

6. In caso di subdeposito, la SIM adotta le seguenti misure organizzative:

- a) sceglie con la massima cura i terzi subdepositari;
- b) tiene conto della reputazione di cui godono tali soggetti sul mercato;
- c) sottopone periodicamente a verifica tale designazione;
- d) analizza con competenza e diligenza le disposizioni che regolano la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari oggetto del subdeposito, nonché le relative pratiche di mercato.

Inoltre, la SIM non depositerà gli strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela da parte della SIM

1. Il Cliente autorizza la SIM ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 58/1998, ad utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari detenuti dalla SIM e di pertinenza del Cliente, compresi quelli dematerializzati, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto che saranno di volta in volta stipulati con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, le garanzie fornite dalla SIM, le responsabilità delle parti coinvolte nell'operazione e la relativa remunerazione. La SIM invierà al Cliente informativa sulle singole operazioni concluse e la relativa remunerazione nell'ambito della rendicontazione periodica di cui all'art. 7 del Contratto. La SIM manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatisi.

2. Qualora gli strumenti finanziari siano stati subdepositati presso un conto *omnibus*, inoltre, dovrà sussistere una delle seguenti condizioni:

- (i) ottenere il consenso di tutti i titolari degli strumenti finanziari depositati sul conto *omnibus*; o
- (ii) predisporre misure e controlli idonei ad assicurare che verranno utilizzati esclusivamente gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti che hanno dato l'assenso.

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso terzi in conti *omnibus*, la SIM manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatisi.

Le evidenze saranno aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.



Sezione IV

DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

INTRODUZIONE

Il presente documento "Sintesi della Strategia di trasmissione degli ordini su strumenti finanziari", predisposto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in materia di Intermediari, costituisce una sintesi della complessiva Strategia di Trasmissione degli Ordini (di seguito, la "**Transmission Policy**") impartiti a Fortinvestimenti Sim S.p.A. (di seguito, la "**SIM**") e si applica agli ordini impartiti nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari.

La SIM, nella prestazione dei suddetti servizi, tenendo conto dei fattori determinanti per l'individuazione del Negoziatore e dell'ordine di importanza di tali fattori, si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

Data la natura dei servizi di investimento prestati, la SIM non esegue direttamente gli ordini ricevuti, ma li trasmette ad un altro soggetto abilitato per la relativa esecuzione. Pertanto, la Transmission Policy di seguito descritta è volta ad individuare, per ciascuna categoria di strumento finanziario, il soggetto al quale trasmettere gli ordini (di seguito, il "**Negoziatore**").

La SIM ha definito un insieme di criteri di selezione dei Negoziatori, alla luce delle relative strategie di esecuzione (cd. *execution policies*). In tal modo, è stato possibile individuare il soggetto che – a giudizio della SIM – garantisce il raggiungimento del "miglior risultato".

Nella scelta del Negoziatore da parte della SIM, l' "adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente" è da intendersi come miglior risultato possibile "atteso" (di seguito, talora denominato come "**best execution**") e pertanto non viene assicurato che sia sempre raggiunto il miglior risultato "effettivo".

Obiettivo del presente documento è, dunque, fornire informazioni:

1. sulle modalità adottate dalla SIM per la trasmissione degli ordini al Negoziatore;
2. sui fattori che la SIM considera determinanti per l'individuazione del Negoziatore;
3. sull'ordine di importanza attribuito dalla SIM ai predetti fattori;
4. sul monitoraggio e la revisione del presente documento.

1. MODALITÀ ADOTTATE DALLA SIM PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI AL NEGOZIATORE

Le modalità di trasmissione degli ordini al Negoziatore sono identiche indipendentemente dal canale utilizzato dalla SIM in fase di ricezione dell'ordine da parte del Cliente.

Gli ordini ricevuti dai Clienti vengono immediatamente recepiti dai sistemi informatici della SIM e inoltrati al Negoziatore il quale li esegue sulla base della propria strategia di esecuzione.

Si fa presente che, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, laddove la SIM riceva dal Cliente istruzioni specifiche (es. sede nel quale eseguire gli ordini), la SIM stessa è tenuta ad attenersi alle stesse ed in tale misura l'obbligo di "best execution" viene soddisfatto. Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Transmission policy, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

La SIM ha fornito al Negoziatore il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. A tale previsione il Cliente ha manifestato il suo espresso consenso in via generale ai sensi dei Contratti: i) di gestione di portafogli e ii) di ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti.

2. FATTORI CHE LA SIM CONSIDERA DETERMINANTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NEGOZIATORE

La SIM ha selezionato il Negoziatore in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini e, in particolare, dei fattori considerati dallo stesso Negoziatore determinanti ai fini dell'individuazione delle sedi di esecuzione che assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente. Tali fattori sono in particolare di tipo:

- dalla tipologia di clientela della SIM;
- dalle classi di strumenti finanziari cui generalmente si riferisce l'operatività della SIM.

2.1 Classificazione della Clientela

I Clienti della SIM, in accordo con la normativa di riferimento, sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- **Clienti Retail (o al dettaglio):** tutti i clienti che non appartengono alla categoria Clienti Professionali ed ai quali è riconosciuta dalla normativa vigente una maggiore protezione.
- **Clienti Professionali:** sono, in sintesi, anche sulla base di parametri oggettivi individuati dalla normativa vigente, i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono.

2.2 Classi di strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari sono raggruppati in diverse classi, a ciascuna delle quali è associata una diversa sede di esecuzione.

Le classi di strumenti finanziari individuate sono, in particolare:

- Azionario domestico;
- Azionario estero;
- Diritti di sottoscrizione;
- Obbligazioni in Euro;
- Obbligazioni in valute estere;
- Certificati di partecipazione;
- Warrants e covered warrants;
- Certificati e obbligazioni strutturate emessi sia dal Negoziatore che da parti terze;
- Non-secured derivatives che includono opzioni, transazioni forward, swap e tutti i contratti derivati con sottostante azioni, obbligazioni valute, tassi di interesse che possono essere regolati attraverso la consegna del sottostante oppure in contanti;
- Derivati quotati;
- Derivati non quotati;
- più in generale, tutti gli strumenti non ricompresi nei punti precedenti.



2.3 Fattori determinanti per la scelta del Negoziatore

Il miglior risultato è individuato dalla SIM tenendo in considerazione *fattori* diversi a seconda della natura del cliente (al dettaglio/professionale). Più precisamente:

- per i **cliente al dettaglio**: la selezione è condotta in ragione del “**corrispettivo totale**”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. A tal proposito, si fa presente che l’elenco di spese, commissioni ed ogni altro onere che il cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, sono disponibili presso tutte le succursali della SIM;
- per i **clienti professionali**: oltre al prezzo ed ai costi sono stati considerati:
 - a. i fattori relativi alla **rapidità e alla probabilità di esecuzione**. In tale contesto, sono stati valutati i seguenti elementi:
 - liquidità delle sedi di esecuzione alle quali il negoziatore ha accesso, in considerazione del fatto che le sedi di esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità hanno un’elevata probabilità di ottenere l’esecuzione degli ordini;
 - presenza di dispositivi automatici di connessione alle sedi di esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini;
 - numerosità delle sedi di esecuzione alle quali si ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità.
 - b. I fattori relativi **alla rapidità di esecuzione e regolamento** relativamente agli ordini aventi ad oggetto la vendita di strumenti finanziari che risultino quotati contemporaneamente su due o più mercati regolamentati.

Al fine di assicurare maggiore efficacia all’ottenimento del miglior risultato possibile (nei termini indicati nella “Introduzione” al presente documento), la SIM ha scelto di adottare un modello operativo che prevede come Negoziatori i soggetti elencati in un’apposita “**scheda 2**” acclusa al presente Allegato.

Tale modello operativo permette al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di “**Corrispettivo Totale**” per effetto della migliore qualità di prezzi/costi a fronte della concentrazione dei volumi, sia in termini di accesso a più mercati

per lo stesso prodotto finanziario;

In considerazione di quanto sopra esposto la SIM opererà in maniera conforme alle previsioni contenute nella strategia di esecuzione degli ordini del Negoziatore. Il Cliente può richiedere alla SIM maggiori informazioni in merito alla predetta strategia.

3. MONITORAGGIO E REVISIONE

La SIM controlla l’efficacia delle misure attuate per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente ai sensi della presente strategia di trasmissione degli ordini ed in particolare verifica la qualità dell’esecuzione degli ordini da parte del Negoziatore ponendo rimedio ad eventuali carenze, ove le riscontri.

La SIM riesamina le misure e la presente strategia di trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale nonché al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità della SIM di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente.

La SIM comunicherà ogni modifica rilevante apportata alla presente Transmission Policy, inviando una comunicazione scritta ai clienti e pubblicando la Policy aggiornata sul proprio sito. Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all’identità del soggetto Negoziatore. Il Cliente può comunque visionare in ogni momento sul sito internet della SIM il presente documento aggiornato, ovvero richiedere copia dello stesso alla SIM.

Sezione V

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SIM IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

La normativa **MiFID** (Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/CE) e la normativa italiana di attuazione disciplina i requisiti generali di organizzazione ed amministrazione che le imprese di investimento devono adottare e, in particolare, prevede una specifica sezione dedicata alla rilevazione ed adozione di tutti i possibili interventi finalizzati alla individuazione, al monitoraggio ed alla gestione dei conflitti di interesse.

Fortinvestimenti Sim S.p.A. (di seguito, la “**SIM**”) ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse e, di seguito, si riporta un estratto delle modalità operative adottate unitamente alle principali informazioni necessarie a comprendere le misure che la SIM intende adottare per salvaguardare gli interessi dei propri clienti.

1. Gestione dei conflitti di interesse

La procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse di Fortinvestimenti Sim S.p.A. si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi dei clienti.

2. Cos’è un “conflitto di interesse”

Secondo la normativa ciascuna unità organizzativa di Fortinvestimenti Sim S.p.A. può venirsi a trovare, nella vendita di strumenti finanziari e nell’erogazione di servizi di investimento, in situazioni di conflitto di interesse, quando gli interessi della SIM (o quelli di un Cliente per conto del quale essa opera), oppure gli interessi di due o più diversi clienti, sono potenzialmente in contrasto fra di loro.

Può pertanto generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui la SIM:

- ha la possibilità di realizzare un guadagno (o evitare una perdita) a danno del Cliente;
- ha un interesse speciale, diverso dall’interesse del Cliente, nel risultato del servizio fornito;
- ha un incentivo (monetario o non) a favorire un Cliente a danno di un altro;
- svolge la stessa attività finanziaria o commerciale del Cliente (situazione di potenziale concorrenza);
- riceve benefici monetari o di altra natura da una terza parte per servizi forniti a un Cliente, al di là degli ordinari compensi e commissioni.

La SIM, come richiesto dalla normativa vigente, ha provveduto ad identificare le situazioni che possono generare conflitti e ad adottare ogni misura ragionevole finalizzata alla gestione ed al controllo del potenziale impatto sugli interessi dei clienti; le situazioni di conflitto identificate includono le circostanze:

- che vedono coinvolti clienti con interessi concorrenti;
- che vedono coinvolti, con interessi concorrenti, clienti e Fortinvestimenti Sim S.p.A.;
- che vedono coinvolti, con interessi concorrenti, soggetti rilevanti o persone aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con Fortinvestimenti Sim S.p.A., la SIM stessa o i suoi clienti.

Le misure adottate dalla SIM per gestire le situazioni di conflitto individuate sono riconducibili alle categorie di seguito elencate:

a. Strategia e procedure

La SIM ha sviluppato strategie e procedure interne finalizzate ad un’efficace individuazione e gestione dei conflitti di interesse; tali strategie e procedure saranno soggette ad un naturale processo di monitoraggio e revisione nel tempo.



b. Controllo e inibizione del flusso di dati ed informazioni

La SIM ha sviluppato procedure efficaci per monitorare e, se del caso, inibire flussi di informazioni tra soggetti, ritenuti rilevanti ai fini della gestione e del monitoraggio dei conflitti, impegnati nella gestione di dati ed informazioni che possono ledere gli interessi di uno o più clienti.

c. Separazione della vigilanza e separazione funzionale

La SIM ha provveduto ad attuare, ove opportuno, la vigilanza separata su tutti quei soggetti prevalentemente impegnati in funzioni che implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti i cui interessi possono essere in contrasto con quelli della SIM.

La SIM ha altresì sviluppato misure volte a monitorare, in taluni casi a impedire, la partecipazione (simultanea o consecutiva) di un soggetto a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, qualora la SIM ritenga che tale partecipazione possa nuocere ad una corretta gestione dei conflitti di interesse.

d. Informativa al cliente

Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi dei propri clienti non possano essere attuate o non vengano ritenute dalla SIM sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un'adeguata protezione degli interessi del Cliente, la SIM, prima di concludere l'operazione, fornirà al Cliente tutte le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi in modo da fornire allo stesso gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

e. Rifiuto ad operare

Qualora si ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, la SIM si riserva di operare, o meno, per conto del Cliente.

f. Revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

Allo scopo di mantenere un'efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo, al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti, i contenuti del presente documento vengono sottoposti a revisione annuale e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività della SIM.

Ciò posto, si fa presente che:

- 1) la SIM non appartiene ad un gruppo e, pertanto, non è condizionata da legami partecipativi nella selezione degli strumenti finanziari da sottoscrivere nell'ambito del servizio di gestione individuale e da consigliare nell'ambito del servizio di consulenza.
- 2) la SIM non ha in essere accordi di retrocessione commissionale o di "soft commission" con i negozianti di cui si avvale e, quindi, non ha incentivi economici che influenzino le selezioni dei Negoziatori;
- 3) la SIM non ha in essere accordi di retrocessione commissionale con le società prodotte i cui strumenti sono sottoscritti nell'attività di gestione;
- 4) la SIM ha in essere accordi di retrocessione commissionale con le società che emettono gli strumenti finanziari che la SIM colloca. Tali accordi prevedono il riconoscimento a favore della SIM di una percentuale (max pari all' 80%) della commissione applicata al Cliente. Al riguardo, la SIM ha adottato procedure volte a garantire che i consigli forniti ai Clienti non siano distorti per effetto della percezione di tali retrocessioni e, più precisamente, sostanziale equiparazione delle percentuali.

Il Cliente, in qualsiasi momento, può richiedere alla SIM ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

Sezione VI

INFORMATIVA

(ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

1. Premessa

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice"), **Fortinvestimenti SIM S.p.A.**, (di seguito, la "**SIM**"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto di **Fortinvestimenti SIM S.p.A.**, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 3.

2. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della SIM sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (di seguito l'"Interessato" o, più in generale, il "cliente"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla SIM nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad esempio, soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari) per fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.

3. Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali, in possesso della SIM, sono trattati nell'ambito della propria normale attività per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti stipulati con la clientela, richiesta di autorizzazione e/o consensi, trasmissione di rendicontazione e/o attestazioni, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi);
- b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad esempio obblighi imposti dalla normativa in materia di valutazione della adeguatezza/appropriatezza dei servizi prestati; dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio. A questo proposito merita rilevare che possono formare oggetto di trattamento da parte della SIM non solo informazioni relative a singole transazioni economiche effettuate, ma un novero più ampio di dati personali necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente);
- c) comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo e alla commercializzazione di materiale pedopornografico;
- d) comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge. In quest'ambito, possono essere ricomprese alcune ipotesi quali quelle contenute:
 - nell'ultima parte dell'art. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973, secondo cui "*l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale*";
 - nell'art. 32, comma 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;
 - nella disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. "*anagrafe dei rapporti di conto e di deposito*";
- e) comunicazioni (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: artt. 543 ss. c.p.c., come modificati dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52);
- f) comunicazioni al soggetto garante di alcune informazioni personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in essere;
- g) altre finalità funzionali all'attività della SIM, per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, quali:
 - comunicazione a terzi per informazioni commerciali;



- svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

In merito alle finalità sub a) e b) La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte della SIM, è obbligatorio ed il relativo trattamento non necessita del Suo/Vostro consenso nei casi in cui tali trattamento e comunicazione siano necessari all'adempimento di detti obblighi e richieste. Con riferimento alle altre finalità (sub c)) ciascun Interessato ha diritto di rifiutare alla SIM il proprio consenso al trattamento e/o alla comunicazione senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

La/Vi informiamo inoltre che le telefonate con le quali vengono impartiti disposizioni e/o ordini sono registrate su supporto magnetico, in ottemperanza alla disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, e conservate per un periodo pari a 5 (cinque) anni.

Fuori di questi specifici casi si procederà ad analoghe registrazioni in relazione a concrete esigenze, come ad esempio per servizi di telephone banking, ovvero per adempiere agli obblighi di registrazione degli ordini telefonici dei clienti e delle informazioni fornite dalla SIM ai clienti.

Per le registrazioni e gli eventuali dati personali connessi, se conservati, sono adottate le misure di sicurezza volte a prevenirne l'accesso, l'alterazione o l'uso non consentito da parte di soggetti non legittimati.

La SIM potrà avvalersi, per taluni servizi, di società o enti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati (elaboratori in rete non accessibili al pubblico), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), e memorizzati su supporti cartacei, informatici e su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. registrazione magnetica delle telefonate) e coerente con le vigenti disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di controllo (es. Consob, Banca d'Italia, UIF; ecc.), nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati è garantito attraverso adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso degli archivi, così come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. 196/2003.

La/Vi informiamo che la SIM potrà utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con il Cliente per tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati, non assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa SIM e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti.

Tuttavia, i dati prodotti in giudizio saranno solo quelli pertinenti all'esigenza di far valere o difendere un diritto della SIM.

Senza i Suoi/Vostri dati, la SIM non potrebbe fornirLe/Vi i servizi richiesti, in tutto o in parte.

4. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 3, la SIM tratta i dati personali dei clienti e potenziali clienti relativi a: nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numero conto corrente); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato, nonché al reddito, esperienze lavorative ed altri dati necessari per valutare l'adeguatezza/appropriatezza dei servizi prestati. La SIM, nell'esercizio della sua attività, può effettuare operazioni di trattamento anche di dati "sensibili" che La riguardino (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

Per il perseguimento delle finalità descritte al Par. 3, la SIM necessita di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che svolgono, per conto della SIM, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIF, Banca d'Italia e Consob);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della SIM e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia in qualità di distinti titolari del trattamento. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso i locali della SIM aperti al pubblico e sul sito della SIM: www.fortinvestimenti.it.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SIM ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti o potenziali clienti: i dipendenti della SIM (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno e suoi collaboratori, responsabile area IT e suoi collaboratori), i promotori finanziari distaccati o meno presso la sede della SIM; i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla SIM.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla SIM quali responsabili del trattamento.

L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla SIM può essere conosciuta rivolgendosi al responsabile del trattamento competente, individuato nel successivo § 8.

Tutti i destinatari dei dati personali e/o sensibili potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

I dati personali trattati dalla SIM non sono oggetto di diffusione.

6. Diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La/Vi informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha il diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Inoltre, sarà diritto dell'interessato ottenere:



- a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'Interessato, inoltre, ha diritto a ottenere le comunicazioni in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, saranno oscurati

7. Accesso ai dati di defunti

Il diritto di accesso ai dati riferiti a persone defunte può essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'Interessato ha, dunque, diritto di ottenere dalla SIM, in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.

L'Interessato non potrà avere informazioni che siano dati personali riferibili a terzi. Ad esempio, non è conoscibile il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di coestestazione con il defunto.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Fortinvestimenti SIM S.p.A., via Orazio, n. 24, ROMA, iscritta all'Albo al n. 7764 con delibera Consob del 23/02/1994.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere inoltrate per iscritto mediante lettera raccomandata, telefax al n. 06/68308238 o mediante messaggio di posta elettronica alla casella sim@fortinvestimenti.it all'attenzione del responsabile preposto per il riscontro all'interessato (vedi elenco sottostante), e domiciliato per la carica presso la sede legale della SIM. Le richieste relative all'identità degli altri responsabili del trattamento designati dalla SIM nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 6, lett. a), b) e c), possono essere formulate anche oralmente.

Responsabile pro-tempore per l'Area è la dott.ssa Graziella Brunetti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell'Informativa dovuta ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) resa dalla SIM ed il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In relazione a quanto precede, presto/prestiamo il consenso, previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali, nei limiti delle finalità e modalità di cui all'informativa, ed alle comunicazioni, connesse e strumentali al presente contratto e alle operazioni preliminari alla conclusione del contratto stesso, effettuati direttamente dalla SIM e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 3 dell'Informativa.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili:

- presto/prestiamo il consenso nego/ neghiamo il consenso

Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione a terzi per informazioni commerciali.

- presto/prestiamo il consenso nego/ neghiamo il consenso

Per quanto concerne il trattamento e lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni

- presto/prestiamo il consenso nego/ neghiamo il consenso



Sezione VII

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI (ALLEGATO N. 4 REGOLAMENTO CONSOB N. 16190/2007)

“Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- deve consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento (i.e. Regolamento Consob n. 16190/2007);
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento (i.e. Regolamento Consob n. 16190/2007). In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b. la situazione finanziaria;
 - c. gli obiettivi di investimento,
- e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o al potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a. assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b. ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c. strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati”.

Sezione VIII

DOCUMENTO INFORMATIVO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE A. - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.



1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. E. dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.



4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE B) - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1. La rischiosità di una linea di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2. La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte .B. del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.

2.1. Richiamo.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nella parte A) del presente documento.

2.2. Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni circa tutte le commissioni ed le modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che le modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. LA SCHEDA PRODOTTO

Per tutte le operazioni di **acquisto/sottoscrizione** disposte dalla clientela, la SIM provvede a fornire al Cliente una Scheda Prodotto, elaborata/stampata automaticamente dal Sistema (e di cui il cliente firma una copia).

Nella Scheda Prodotto sono riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, nonché la valorizzazione grafica della rischiosità dello stesso. In particolare, la Scheda comprende:

- una descrizione testuale dello strumento riguardo alle sue caratteristiche finanziarie e ai principali aspetti commerciali;
- le sue caratteristiche anagrafiche (codice isin, tipologia, emittente, divise, etc.);
- il livello di rischio secondo la classificazione degli strumenti finanziari adottata dalla SIM.



ATTESTATO DI RICEZIONE

Il Cliente dichiara di avere ricevuto la presente informativa preliminare, relativa al contratto per la prestazione dei servizi di investimento prestati dalla SIM, contenente:

- I. La classificazione applicata ai fini della prestazione dei servizi di investimento previsti dalla MiFID;
- II. Documento informativo sulla SIM e sul sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi pertinente;
- III. Modalità di detenzione e di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro – subdeposito – salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- IV. Documento recante la descrizione della strategia di trasmissione degli ordini;
- V. Documento di sintesi della politica seguita dalla SIM in materia di conflitti di interessi;
- VI. Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- VII. Documento informativo sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti (allegato n. 4 Regolamento Consob n. 16190/2007);
- VIII. Documento informativo sugli strumenti finanziari e sulla rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata.

Data e luogo _____

Codice conto

Firma primo Cliente

Firma secondo Cliente

Firma terzo Cliente

Firma quarto Cliente